Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Toscana

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 76 DEL 17 MARZO 1979:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare presso gli uffici centrali e periferici.

Concorso, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto da destinare presso gli uffici periferici.

Concorso, per esami, a trentasette posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto da destinare presso gli uffici centrali e periferici.

Concorso, per esami, a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.

Concorso, per esami, a venticinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare presso gli uffici centrali e periferici.

Concorso, per esami, a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

Concorso pubblico, per titoli, a diciotto posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria da destinare presso gli uffici centrali e periferici.

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, nonchè da un esame psicotecnico, a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica.

Concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Concorso, per esami, a cinque posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, nonchè da un esame psicotecnico, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria da destinare presso il compartimento della Sardegna.

(Da 2235 a 2248)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 381ª e 382ª seduta pubblica per mercoledì 21 marzo 1979, alle ore 10 e 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* PEGORARO. (1599).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatori* AGRIMI e CARBONI. (1600).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* ROMEI. (1603).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatori* GIOVANNIELLO e FORMA. (1604).

(2589)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **74.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma alla medesima facoltà dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di filologia e storia bizantina della facoltà di lettere filosofia della Università di Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà omonima dell'Università di Padova del 22 settembre 1978 e del 27 ottobre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di letteratura cristiana antica dell'Università di Padova al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma del 14 ottobre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura cristiana antica dell'Università di Padova;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di filologia e storia bizantina dell'Università di Roma, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Ada Gonzato De Biasi e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di letteratura cristiana antica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filologia e storia bizantina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Ada Gonzato De Biasi, alla cattedra di letteratura cristiana antica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1979
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 75.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 638, concernente trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara alla facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 638, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1978, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 ottobre 1978, con il quale è stato trasferito un posto di assistente ordinario dalla cattedra di meccanica razionale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara all'insegnamento di meccanica razionale della facoltà di ingegneria della Università di Ancona, unitamente alla titolare dottoressa Luisa Baltrami nata Arlotti;

Vista la nota rettorale dell'Università degli studi di Ancona del 20 novembre 1978, prot. UP/336, dalla quale si rileva che le generalità della dott.ssa Luisa Baltrami nata Arlotti devono intendersi Luisa Beltrami nata Arlotti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 638, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1978, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 ottobre 1978, è rettificato nel senso che le generalità della dott.ssa Luisa Baltrami nata Arlotti devono intendersi Luisa Beltrami nata Arlotti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1979
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre dello stesso anno, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 374, concernente la nomina del prefetto della provincia di Bologna, dott. Guido Padalino, a commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che, a seguito della destinazione del dottor Padalino al Ministero dell'interno, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 1° febbraio 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1978;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Riccardo Boccia, prefetto della provincia di Bologna, è nominato commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna », a decorrere dal 1° febbraio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 130

(2357)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1979.

Determinazione, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, degli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 25, gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico;

Ritenuto che per l'individuazione degli enti predetti possa farsi riferimento agli organismi di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, con esclusione di quelli già compresi nella tabella *A* allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè di quelli la cui gestione annuale finanziaria di competenza non superi, sulla base delle risultanze degli ultimi esercizi, l'importo complessivo di un miliardo di lire;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli enti pubblici non economici, oltre quelli già compresi nella tabella allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della medesima legge n. 468 del 1978 sono i seguenti:

Cassa nazionale del notariato;
Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);
Servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.A.U.);
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (I.N.P.G.);
Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (I.N.P.D.A.I.);
Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (E.N.P.A.V.);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.);
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;
Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.);
Ente nazionale italiano turismo (E.N.I.T.);
Ente parco nazionale Gran Paradiso;
Ente autonomo acquedotto pugliese (E.A.A.P.);
Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);
Registro aeronautico italiano;
Automobile club d'Italia e automobile club provinciali e locali (A.C.I.) (bilancio consolidato);
Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);
Club alpino italiano;
Istituto nazionale per lo sviluppo della congiuntura (I.S.CO.);
Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » Torino;
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale);
Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.);
Istituto nazionale della nutrizione;
Istituto nazionale economia agraria (I.N.E.A.);
Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);
Ente teatrale italiano;
Ente autonomo « La Biennale di Venezia »;
Accademia nazionale dei Lincei;
Aereo club d'Italia;
Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS);
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;
Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari del personale del lotto;
Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali;
Cassa per la formazione della proprietà contadina;
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
Ente per le scuole materne della Sardegna;
Ente nazionale sementi elette;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.);
Istituto sperimentale per la cerealicoltura;
Istituto sperimentale per la zootecnia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

(2587)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deko, in Medesano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Deko di Medesano (Parma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deko di Medesano (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1978 al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2189)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Disciplina dell'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un « Fondo per la mobilità della manodopera »;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, concernente alcune modificazioni alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile;

Visto l'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relativo al finanziamento delle attività formative rientranti nelle competenze dello Stato;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il « Fondo per la mobilità della manodopera ».

Art. 2.

Gli uffici cui era affidata l'amministrazione del soppresso « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », amministreranno il « Fondo » di cui al precedente art. 1, con la procedura prevista dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio.

Art. 3.

Gli ordini di pagamento saranno emessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato per i problemi del collocamento della manodopera.

Art. 4.

Per la rendicontazione e il controllo della gestione del « Fondo » si osserveranno le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Art. 5.

La dotazione annuale del « Fondo » sarà determinata, ai sensi dell'art. 28, comma sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 della legge finanziaria.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2441)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Comel, in Genova-Sestri Ponente, stabilimento di Isola del Cantone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Nuova Comel, con sede in Genova-Sestri Ponente, stabilimento di Isola del Cantone (Genova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Comel, con sede in Genova-Sestri Ponente, stabilimento di Isola del Cantone (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1978 al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2194)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.p.a. Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1978 al 29 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2191)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam, in S. Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1978 al 21 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2197)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos sud, in Casavatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arcos sud di Casavatore (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos sud di Casavatore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1978 al 30 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2192)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Felice Schiavetti e Figli, con sede e stabilimento in Stazzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Felice Schiavetti e Figli, con sede e stabilimento in Stazzano (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Felice Schiavetti e Figli, con sede e stabilimento in Stazzano (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 luglio 1978 al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige, stabilimento di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Valdadige, stabilimento di Matera;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige, stabilimento di Matera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2187)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lyons Baby, in Falconara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1978 all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2196)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondmatic, in Crevalcore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fondmatic di Crevalcore (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondmatic di Crevalcore (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2190)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica adriatica, in Potenza Picena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica adriatica di Potenza Picena (Macerata);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica adriatica di Potenza Picena (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 luglio 1978 al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2195)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 18 marzo 1978, con il quale sono state fissate le circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto n. 721;

Visto il decreto ministeriale n. 2185 del 22 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici per il giorno 29 ottobre 1978 dalle ore 8 alle ore 21;

Visto il decreto ministeriale n. 5965 del 29 settembre 1978, con il quale dette elezioni, già fissate per il 29 ottobre 1978, sono state rinviate al 10 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 6981 del 12 dicembre 1978, con il quale le elezioni già fissate per il 10 dicembre 1978 sono state rinviate al 25 marzo 1979;

Visto il telex n. 755 del 22 febbraio 1979, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, già fissate per il giorno 25 marzo 1979, vanno rinviate al 18 novembre 1979, per consentire in tempo utile gli adempimenti preliminari alle elezioni medesime con uniformità di indirizzo;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, già fissate per il 21 settembre 1978 e rinviate al 10 dicembre 1978 con il decreto ministeriale n. 5965 del 29 settembre 1978 e al 25 marzo 1979 con il decreto ministeriale 12 dicembre 1978, n. 6981, sono ulteriormente rinviate al giorno 18 novembre 1979 dalle ore 8 alle ore 21.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

(2368)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « SIC - Salone internazionale del caffè, dei macchinari per la lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto » - « 1° MIDA - Mostra italiana della distribuzione automatica », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ri-

guardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « SIC - Salone internazionale del caffè, dei macchinari per la lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto » - « 1° MIDA - Mostra italiana della distribuzione automatica », che avranno luogo a Genova dal 5 all'8 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2220)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », che avrà luogo a Bologna dal 21 al 25 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LVII Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LVII Fiera di Milano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Esposizione nazionale città e bambino », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Esposizione nazionale

città e bambino », che avrà luogo a Torino dal 13 al 22 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Euroforesta - III Salone delle attività forestali », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Euroforesta - III Salone delle attività forestali », che avrà luogo a Verona dal 21 al 25 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2224)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Matera;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Matera, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	18.674
salariati fissi:		
comuni	L.	14.926
qualificati	»	16.304
specializzati	»	17.576

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2212)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Nuoro;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Nuoro, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	17.881
salariati fissi:		
comuni	L.	13.912
qualificati	»	15.146
specializzati	»	16.227

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2216)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Padova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Padova, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.381

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.917
qualificati . . . . » 16.111
specializzati . . . . » 17.528

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2198)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Trento;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Trento, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.403

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.260
qualificati . . . . » —
specializzati . . . . » 17.583

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Udine;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Udine, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.453

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.080
qualificati . . . . » 16.636
specializzati . . . . » 18.837

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2200)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna pro-

vincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Roma;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Roma, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	18.576
salariati fissi:		
comuni	L.	15.602
qualificati	»	16.902
specializzati	»	18.080

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2204)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Campobasso;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Campobasso, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	18.723
salariati fissi:		
comuni	L.	16.108
qualificati	»	17.315
specializzati	»	18.438

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2207)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Brindisi;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Brindisi, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	18.661
salariati fissi:		
comuni	L.	15.835
qualificati	»	17.100
specializzati	»	18.276

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2202)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1979.

Prolungamento delle operazioni di votazione relative alle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al richiamato regolamento;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, modificato dal decreto ministeriale 11 dicembre 1978, recante norme di adeguamento al predetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1978, con il quale sono state indette per la data del 25 marzo 1979 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri;

Ravvisata la necessità di prolungare le operazioni di votazione presso l'amministrazione centrale sino alle ore 14 del giorno successivo alla data delle elezioni fissata nel citato decreto ministeriale 5 dicembre 1978;

Decreta:

Le operazioni di votazione per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri avranno luogo il giorno 25 marzo 1979 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Ministro: FORLANI

(2494)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1977, emessi per lire 1.000 miliardi e per lire 1.000 miliardi, in applicazione della legge 23 dicembre 1976, n. 874, relativamente alla cedola n. 4, pagabile il 1° ottobre 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonchè certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un importo globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 165404/66-AD-3 in data 15 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 17 settembre 1977, con cui è stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione legislativa sopra cennata, un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1977, rimborsabili il 1° ottobre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 165406/66-AD-4 in data 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1977, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 30 settembre 1977, con cui è stata disposta, a termine della ripetuta autorizzazione legislativa, l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1977, rimborsabili il 1° ottobre 1979;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,75 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo e ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 7,05% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° aprile 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1979 (quarta cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei suddetti decreti ministeriali del 15 e 29 settembre 1977, è pari al 5,7417% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,75% stabilito dagli articoli 2 dei richiamati decreti ministeriali in data 15 e 29 settembre 1977 e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1979 sui detti certificati di credito dovrà essere pari al 6,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 165404/66-AD-3 del 15 settembre 1977 e n. 165406/66-AD-4 del 29 settembre 1977, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 1977, rimborsabili il 1° ottobre 1979, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 1.000 miliardi e lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 6,75% relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° ottobre 1979.

La spesa complessiva di L. 135.000.000.000 derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(2588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Prolungamento delle operazioni di votazione relative alle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonchè l'art. 9 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Vista la propria deliberazione n. 61/AA.GG. del 12 aprile 1978, con la quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Istituto in seno al comitato amministrativo dell'Istituto stesso;

Viste le proprie deliberazioni con le quali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le elezioni suddette sono state rinviate al 10 dicembre 1978 e successivamente al 25 marzo 1979;

Vista la propria deliberazione n. 126/AA.GG. del 23 novembre 1978 in base alla quale le « elezioni indette con la citata deliberazione del 12 aprile 1978 si terranno per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione centrale del personale istituita con la legge n. 683 del 25 ottobre 1978 »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Ritenuto necessario che le elezioni suddette proseguano fino alle ore 14 del 26 marzo 1979 al fine di consentire una più larga partecipazione del personale dell'Istituto;

Delibera:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto nella commissione centrale del personale avranno luogo dalle ore 9 alle ore 20 del 25 marzo 1979 e proseguiranno dalle ore 9 alle ore 14 del giorno successivo.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il presidente: DE MEO

(2444)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 3 maggio 1977, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Forlì:	
Sarsina	45.000.000
Provincia di Piacenza:	
Ponte dell'Olio	15.966.000

Con decreti ministeriali 27 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Agugliano	22.530.000
Provincia di Napoli:	
Ischia	165.000.000

Con decreti ministeriali 3 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Latina:	
Norma	27.960.000
Provincia di Macerata:	
Apiro	20.770.000
Provincia di Pisa:	
Fauglia	22.290.000

Con decreti ministeriali 27 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Agugliano	19.740.000
Provincia di Bologna:	
Castello di Serravalle	26.780.000
Provincia di Napoli:	
Ischia	165.000.000

Con decreti ministeriali 3 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Latina:	
Norma	28.270.000
Provincia di Macerata:	
Apiro	22.120.000
Provincia di Pisa:	
Fauglia	26.000.000

Con decreti ministeriali 27 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Agugliano	23.580.000
Provincia di Napoli:	
Ischia	156.240.000
Provincia di Salerno:	
Scala	12.000.000

Con decreti ministeriali 3 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Latina:	
Norma	28.900.000
Provincia di Macerata:	
Apiro	25.640.000
Provincia di Oristano:	
Zeddiani	10.100.000
Provincia di Pisa:	
Fauglia	22.510.000

(Da 209/M a 228/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 14 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,20	845,20	845,10	845,20	845,25	843,60	845,30	845,20	845,20	845,20
Dollaro canadese	721,85	721,85	722,20	721,85	722,05	715,30	721,85	721,85	721,85	721,85
Marco germanico	454,05	454,05	454 —	454,05	454,25	455,20	454,20	454,05	454,05	454 —
Fiorino olandese	420,92	420,92	420,80	420,92	420,90	421,20	420,95	420,92	420,92	421 —
Franco belga	28,69	28,69	28,70	28,69	28,69	28,70	28,696	28,69	28,69	28,70
Franco francese	197,35	197,35	197,40	197,35	197,35	197,10	197,38	197,35	197,35	197,35
Lira sterlina	1724 —	1724 —	1725,50	1724 —	1724,55	1722,50	1724,10	1724 —	1724 —	1724 —
Lira irlandese	—	—	1725 —	—	—	1724,55	—	1724,10	—	—
Corona danese	162,70	162,70	162,80	162,70	162,70	161,60	162,72	162,70	162,70	162,70
Corona norvegese	165,71	165,71	165,80	165,71	165,70	165,65	165,74	165,71	165,71	165,70
Corona svedese	193,42	193,42	193,50	193,42	193,50	193,25	193,45	193,42	193,42	193,45
Franco svizzero	503,03	503,03	503,45	503,03	503,30	505 —	503 —	503,03	503,03	503 —
Scellino austriaco	61,935	61,935	61,98	61,935	61,25	62,10	61,965	61,935	61,935	61,95
Escudo portoghese	17,70	17,70	17,70	17,70	17,65	17,75	17,65	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	12,228	12,228	12,24	12,228	12,23	12,20	12,23	12,228	12,228	12,22
Yen giapponese	4,062	4,062	4,06	4,062	4,06	4,15	4,059	4,062	4,026	4,06

Media dei titoli del 14 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,900
» 5,50 % » » 1968-83	85,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,775
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,600
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
» » » » 1- 6-1978/80	100,575
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,700
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,700
» » » 10 % 1- 1-1981	96,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	84,325
» » » 12 % 1- 4-1982	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845,250
Dollaro canadese	721,850
Marco germanico	454,125
Fiorino olandese	420,935
Franco belga	28,693
Franco francese	197,365
Lira sterlina	1724,050
Lira irlandese	1724,050
Corona danese	162,710
Corona norvegese	165,725
Corona svedese	193,435
Franco svizzero	503,015
Scellino austriaco	61,950
Escudo portoghese	17,675
Peseta spagnola	12,229
Yen giapponese	4,060

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2402)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Uresso » di Baceno

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1783, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Uresso » di Baceno (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2286)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Elena » di Chianciano Terme

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1849, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Elena » di Chianciano Terme (Siena).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2287)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acetosella » di Castellammare di Stabia

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1897, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Acetosella » di Castellammare di Stabia (Napoli).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2288)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Vallechiara » di Altare

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1805, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Vallechiara » di Altare (Savona).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2289)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Napoleone » di Marciana

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1790, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Napoleone » di Marciana (Livorno).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2290)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Margherita » di Torrebelvicino

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1773, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Margherita » di Torrebelvicino (Vicenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2291)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « La Castellana » di Auditore

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1787, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « La Castellana » di Auditore (Pesaro).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2292)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte del Lupo » di Altare

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1798, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte del Lupo » di Altare (Savona).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2293)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Plinia del Tisone » di Tavernerio

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1777, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Plinia del Tisone » di Tavernerio (Como).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2294)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Santa Fiora » di Monte S. Savino

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1794, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Santa Fiora » di Monte S. Savino (Arezzo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2295)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/411 del 1° aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Žerjal Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 6 giugno 1861, venne ridotto nella forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione al figlio Lorenzo, alla nuora Anna Maver ed ai nipoti Teodora, Ladislava, Vida, Radoslao e Giuseppe Spiridione;

Vista la domanda prodotta in data 26 gennaio 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale il pronipote del predetto, sig. Zeriali Renzo, nato a Trieste il 19 aprile 1954, residente a Bagnoli della Rosandra, 405, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Žerjal », posseduto dal padre Radoslao prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Radoslao, sig. Zeriali Renzo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Žerjal ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(2053)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a diciassette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comprese le disposizioni contenute nell'art. 53 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 4 dicembre 1978;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciassette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di revisore capo, nonché di revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso saranno destinati ai seguenti uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto nei limiti dei posti appresso indicati per ciascuna sede:

Ufficio	Sede	Posti
per il Piemonte e la Valle d'Aosta	Torino	n. 2
per la Lombardia	Milano .	» 2
per il Trentino-Alto Adige	Trento .	» 1
per il Veneto	Venezia-Mestre	» 1
per il Friuli-Venezia Giulia	Trieste .	» 2
per la Liguria	Genova .	» 1
per l'Emilia-Romagna	Bologna . . .	» 2
per la Toscana	Firenze .	» 1
per l'Abruzzo ed il Molise	Pescara	» 1
per la Puglia	Bari .	» 1
per la Calabria	Catanzaro	» 2
per la Sicilia	Palermo	» 1
	Totale .	. n. 17

I candidati nella domanda di ammissione al concorso, debbono indicare in ordine di preferenza almeno due sedi alle quali, se vincitori, intendono essere destinati.

Le destinazioni alle singole sedi saranno stabilite col provvedimento che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che avranno indicato le preferenze in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, saranno destinati, discrezionalmente, ad una sede con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Durante i primi cinque anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di destinazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in matematica, o in fisica, o in scienze dell'informazione, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche e attuariali, o in scienze statistiche ed economiche, o in economia e commercio, o in scienze economiche, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze agrarie, o in scienze forestali.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'Amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite e della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'Università dello Stato e dell'Istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) le sedi indicate all'art. 1, in ordine di preferenza, alle quali, se vincitori, intendono essere destinati;

13) di essere consapevoli che durante i primi cinque anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di destinazione;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni indicate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il termine massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura tecnico-statistica e giuridico-economica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato:

Prove scritte:

prima prova: statistica demografica ed economica;
seconda prova: diritto costituzionale ed amministrativo.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte, nonché le seguenti:

statistica metodologica;
economia politica;
scienza delle finanze;
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 10 e 11 maggio 1979 presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al presente articolo, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presente bando e dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di terza classe.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Prima prova: Statistica economica e demografica:

Concetto e campo di applicazione della statistica economica - Popolazione e forze di lavoro - Contabilità nazionale - Produzione e distribuzione del reddito ai fattori della produzione - Formazione del capitale e ricchezza nazionale - Consumi privati e pubblici - Relazioni economiche con il resto del mondo - Relazioni economiche intersettoriali (tavole input-output) - Utilizzazione della tavola input-output ai fini della previsione e programmazione economica - Statistiche della produzione e numeri indici - Statistiche dei prezzi e numeri indici - Modelli teorici di sviluppo economico - L'analisi della domanda e la funzione del consumo - La produttività e la funzione della produzione.

Concetto e limiti della demografia - Popolazione residente e popolazione presente - Censimenti demografici - Le rilevazioni anagrafiche - Distribuzione territoriale della popolazione - Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione.

Matrimoni: caratteristiche strutturali - Distribuzione dei matrimoni per età degli sposi, età media del matrimonio - Nuzialità generica e specifica.

Nascite: secondo il sesso, la filiazione, l'ordine di nascita - Frequenza di parti plurimi, stagionalità delle nascite - Natalità generica - Fecondità della donna - Indici sintetici di fecondità - Quozienti standardizzati - Produttività e prolificità matrimoniale.

Morti: mortalità generale: morti secondo l'età, il sesso, lo stato civile - Mortalità antenatale - Mortalità infantile endogena ed esogena - Tavole di mortalità - Mortalità per cause.

Migrazioni: caratteristiche del movimento migratorio - Rilevazioni delle migrazioni con l'estero e interne - L'urbanesimo - Cause ed effetti delle migrazioni.

Popolazione stabile, riproduttività della popolazione - Legge di Malthus e sviluppo logistico delle popolazioni - Previsioni demografiche.

Seconda prova: Diritto costituzionale ed amministrativo:

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

COLLOQUIO

Tutte le materie che hanno formato oggetto delle prove scritte d'esame oltre alle seguenti:

Statistica metodologica:

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazioni statistiche - Rappresentazioni grafiche - Valori medi e relativi procedimenti di calcolo - Estensione del concetto di media ai caratteri qualitativi - Rapporti statistici e numeri indici - Variabilità e mutabilità - Distribuzione binomiale, normale, ipergeometrica - Rappresentazione analitica delle distribuzioni di frequenze - Principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni: metodo dei minimi quadrati, ecc. - Relazioni statistiche - Correlazione, regressione: calcolo dei relativi indici - Probabilità e frequenza - Variabile casuale e suoi valori medi - Indagini per campione - Schemi di campionamento - Analisi delle medie campionarie - Analisi della varianza - Metodi statistici di analisi delle serie temporali.

Economia politica:

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Scienza delle finanze:

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica

DE MEO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciassette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (2) . . . . ;

3) di essere residente a (3) . . . . ;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . . ;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . ;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . con la qualifica di (7) . . . . ;

10) di aver prestato servizio presso (8) . . . . . dal . . . . . al . . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . . ;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

12) di preferire, nell'ordine, le seguenti sedi di destinazione (almeno due) . . . .

13) di essere consapevole che durante i primi cinque anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di destinazione.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato (10)

. . . .

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazone del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., ovvero di non avere prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(2458)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Quarto bando di concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, nonchè per l'iscrizione alla sezione di detto albo istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, istitutivo dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Ritenuto che è necessario procedere all'espletamento del quarto concorso per l'integrazione e l'aggiornamento dell'albo;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il quarto bando di concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, nonchè per l'iscrizione alla sezione di detto albo, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1968, n. 457, riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale e nelle materie attinenti alla residenza.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore agli anni 25;

4) buona condotta;

5) possesso, da almeno quattro anni, del diploma di laurea in urbanistica o architettura, o in ingegneria, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze geologiche, o in economia e commercio, o in geografia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in sociologia, nonchè di altre lauree purchè nel relativo corso di studio siano previste come obbligatorie materie attinenti alla pianificazione territorale o alla residenza. Per i laureati in architettura o in ingegneria è necessario, altresì, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Il periodo di tempo di possesso dei diplomi anzidetti è ridotto a due anni per coloro che siano incaricati di un insegnamento a livello universitario.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso per la iscrizione all'albo sono tenuti a farne domanda al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale.

Le domande in carta da bollo da L. 2.000, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda dovranno indicarsi: il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito del candidato, il quale dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a province geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, nè di avere carichi pendenti;

3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi per i quali non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una università od istituto di istruzione italiana da almeno quattro anni rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di cui al precedente art. 3, nonchè per i laureati in architettura o in ingegneria, certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

2) titoli accademici relativi alle materie oggetto del concorso (incarichi di insegnamento a livello universitario, libere docenze, assistentati, ecc.) con specificazione dei periodi in cui siano state effettivamente esercitate le attività connesse ai titoli;

3) documentazioni di attività di ricerca, di attività professionale, ecc., nelle materie oggetto del concorso con la specificazione dei lavori svolti e dei periodi di effettivo esercizio delle predette attività;

4) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse quali libri, pubblicazioni, partecipazioni a concorsi, partecipazioni a corsi di perfezionamento, studi, ricerche, ecc.

I candidati dovranno allegare alla domanda un *curriculum* riassuntivo dell'attività svolta, nonchè un elenco in duplice copia, in carta semplice, di tutti i documenti presentati.

Art. 5.

I candidati già iscritti all'albo degli esperti in pianificazione territoriale, che intendano ottenere l'iscrizione alla sezione riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza, dovranno corredare la domanda soltanto con il *curriculum*, i titoli accademici e gli altri documenti, comprovanti la loro particolare esperienza nelle dette materie, indicati al precedente punto 4; e dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere tuttora in possesso dei requisiti elencati all'art. 2 del presente decreto. Il diploma di laurea o altro atto equipollente dovrà essere presentato solo se si tratti di laurea diversa da quella in base alla quale si è ottenuta la precedente iscrizione.

Art. 6.

Il giudizio sull'ammissione all'albo sarà pronunziato da una commissione composta da venti membri e precisamente:

dal presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

dal presidente della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un dirigente superiore all'uopo da lui delegato;

dal dirigente generale del coordinamento territoriale o da un dirigente superiore all'uopo da lui delegato;

dal segretario generale del CER o da un dirigente superiore all'uopo da lui delegato;

dal dirigente generale dei beni culturali e ambientali o da un dirigente superiore all'uopo da lui delegato;

da sei rappresentanti delle regioni;

da quattro docenti universitari, di cui due in materie attinenti alla pianificazione territoriale e due in materie attinenti alla residenza;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

da un rappresentante dell'I.N.U.;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

da un rappresentante dell'Associazione nazionale istituti autonomi case popolari (A.N.I.A.C.A.P.).

I rappresentanti dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti sono scelti dal Ministro dei lavori pubblici da una terna di nominativi proposta dai consigli stessi.

I quattro docenti universitari sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

I rappresentanti delle regioni sono scelti dal Ministro dei lavori pubblici tra quelli designati dai presidenti delle giunte regionali.

Le designazioni di cui sopra dovranno essere comunicate entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici.

La segreteria della commissione è costituita da funzionari amministrativi e tecnici della carriera direttiva dell'amministrazione dei lavori pubblici. Fanno parte della segreteria anche impiegati di concetto e d'ordine.

Art. 7.

La commissione potrà effettuare l'esame dei titoli dividendosi in due sottocommissioni rispettivamente per le materie attinenti alla pianificazione territoriale e per quelle attinenti alla residenza. Il giudizio sarà dato dalla commissione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 8.

I candidati che la commissione riterrà idonei per l'ammissione all'albo ne riceveranno comunicazione dal Ministero dei lavori pubblici con lettera raccomandata.

I candidati dichiarati idonei dalla commissione dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o equiparato;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica;

5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Art. 9.

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte sui detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme devono essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 7 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo.

Art. 10.

L'iscrizione all'albo degli idonei in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 11.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

(2331)

OSPEDALE SPECIALIZZATO DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Napoli.

(867/S)

OSPEDALE « P. TOMITANO » DI ODERZO

Concorso ad un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio informazioni dell'ente in Oderzo (Treviso).

(803/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia, roentgenterapia e sostanze ionizzanti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia, roentgenterapia e sostanze ionizzanti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(838/S)

OSPEDALE « A. BELLINI » DI SOMMA LOMBARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(801/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO, L. CAMPOLMI E CAMERATA » DI FIESOLE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiesole (Firenze).

(804/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e per le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marsala (Trapani).

(807/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

(808/S)

OSPEDALE « POVERI INFERMI » DI BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione della domanda, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(800/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

(805/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto della clinica pediatrica

E' indetto pubbblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della clinica pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Rebubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(802/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro).

(837/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(806/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **71.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **72.**

Interventi per il recupero del patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto intende cooperare con la regione Friuli-Venezia Giulia nel restauro del materiale storico-artistico, che testimonia una comune matrice culturale e civile, gravemente danneggiato a causa degli eventi sismici.

Art. 2.

L'identificazione delle opere sulle quali interviene sarà effettuata, sulla base di un elenco fornito dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, da una commissione di 3 esperti nominati dal presidente della giunta regionale del Veneto.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è prevista una spesa di L. 26.000.000 alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 0096109720: « Fondo riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 0096109720	L. 26.000.000	
Fondo finale di cassa . . .		L. 26.000.000
	L. 26.000.000	L. 26.000.000
In aumento:		
Cap. 097009811. — Interventi per il recupero del patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia danneggiato dal terremoto (capitolo di nuova istituzione)	L. 26.000.000	L. 26.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 dicembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **73.**

Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 2 gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' consentito l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale anche ricadenti, alla data della presente legge, in zone non destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, per documentate esigenze relative a:

riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva;

aumento del numero degli addetti;

igiene ambientale e sicurezza del lavoro;

applicazione delle leggi vigenti.

Art. 2.

La concessione per l'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, è rilasciata sulla base della convenzione di cui al successivo articolo 4 e ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61, fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Nei casi di cui all'art. 1, l'ampliamento, da realizzarsi anche in fasi successive, è ammesso fino al massimo del 60 per cento della superficie lorda adibita, anche su più piani, ad attività di produzione alla data di entrata in vigore della presente legge; e il rapporto di copertura complessivo non può superare il 60 per cento della superficie del fondo di pertinenza alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ampliamento non può comunque superare la superficie lorda di mq 2000.

Nel progetto di ampliamento deve essere prevista l'area per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura complessiva del 10 per cento della superficie del fondo su cui insiste l'edificio.

In zona territoriale omogenea « A »: centro storico, sono ammessi solo gli interventi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso per attività produttive, disciplinati dallo strumento urbanistico attuativo.

L'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, degli edifici ricadenti sulle fascie di rispetto da strade o da corsi d'acqua è consentito se l'edificio ampliato non sopravanza verso il fronte da cui il rispetto viene calcolato. Il rilascio della concessione è soggetto a un preventivo atto di sottomissione con il comune, registrato e trascritto, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per le nuove opere autorizzate.

Gli ampliamenti previsti dalla presente legge non sono ammessi per gli edifici ricadenti nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela dei beni ambientali e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, di protezione idrogeologica e nelle zone destinate ai pubblici servizi dagli strumenti urbanistici.

L'ampliamento, così come regolato dalla presente legge, è consentito anche per gli edifici ricadenti nelle zone per gli insediamenti prodnttivi.

In ogni caso l'ampliamento deve essere realizzato nel rispetto della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la tutela dell'inquinamento dell'acqua, della legge 13 luglio 1966, n. 615, per la tutela dell'inquinamento dell'aria, e loro successive modifiche e loro regolamenti, e dei regolamenti comunali di igiene e polizia urbana.

Art. 4.

La concessione per l'ampliamento è subordinata alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Gli ampliamenti previsti dalla presente legge sono concessi indipendentemente dall'inserimento delle relative aree nei programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e alla legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61.

Art. 6.

Il consiglio comunale, con propria deliberazione non soggetta alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 10 della legge 14 agosto 1942, n. 1150, decide se intende avvalersi della facoltà consentita dalla presente legge, eventualmente individuando le aree e stabilendo le attività produttive alle quali non applicare le agevolazioni previste.

Detta deliberazione è trasmessa alla giunta regionale per la approvazione; essa s'intende concessa qualora, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, la giunta regionale non abbia rappresentato al comune esigenze istruttorie.

In quest'ultima ipotesi, la giunta regionale assume le definitive determinazioni di propria competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle notizie o degli atti richiesti.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 dicembre 1978

TOMELLERI

(829)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1978, n. **80.**

Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione delle indennità, rimborso spese, trattamento economico e delle missioni al presidente e ai membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del 29 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità ed il rimborso delle spese, nonchè il trattamento economico di missione per il presidente e per i componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

Ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale e delle sue sezioni decentrate è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta nella misura di:

L. 30.000 al presidente;

L. 22.500 agli altri componenti.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle indennità provvede mensilmente la giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal segretario del comitato regionale di controllo o dalla sezione decentrata.

Art. 3.

A tutti i componenti effettivi e supplenti che risiedono in un comune diverso da quello sede del comitato o delle sezioni spetta il rimborso delle spese di viaggio quando si rechino alla seduta del comitato o delle sezioni.

Il rimborso delle spese è corrisposto nella misura di un quinto del costo di un libro di benzina super a chilometro ed è determinato dalla giunta regionale sulla base della distanza dal comune di residenza a quello sede del comitato o delle sezioni.

Art. 4.

Ai componenti effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni che per ragioni del loro ufficio si recano fuori della sede presso la quale sono nominati compete il trattamento di missione secondo le norme della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1972, e successive modificazioni.

La missione deve essere autorizzata rispettivamente dal presidente del comitato o della sezione.

Art. 5.

Sono abrogate le leggi regionali 20 luglio 1972, n. 22, 5 agosto 1974, n. 47 e 16 febbraio 1978, n. 13.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 02000 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 7.

La misura dell'indennità, del rimborso delle spese, del trattamento economico e delle missioni prevista dalla presente legge, verrà applicata con decorrenza dal 1° dicembre 1978.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 dicembre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 novembre 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 dicembre 1978.

(1166)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 81.

Proroga dell'efficacia della classifica alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Toscana con efficacia per il biennio 1977-78 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 novembre 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 1978.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 82.

Celebrazione del 6° centenario della nascita di Lorenzo Ghiberti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle attività statutarie di tutela delle attività culturali e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, collabora alla realizzazione della celebrazione del 6° centenario della nascita di Lorenzo Ghiberti, anche mediante apposito finanziamento.

La realizzazione e la gestione della manifestazione è affidata al comitato promotore per le manifestazioni espositive « Firenze e Prato » — del quale fanno parte la regione Toscana, il comune e la provincia di Firenze, l'ente provinciale per il turismo e l'azienda autonoma di turismo di Firenze, la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze, la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze e Pistoia, il comune e l'azienda autonoma di turismo di Prato — che opera nell'ambito delle direttive tecnico-scientifiche di un comitato apposito, costituito da studiosi ed esponenti dei maggiori istituti culturali toscani.

Art. 2.

L'ente provinciale per il turismo di Firenze, nella sua qualità di tesoriere del comitato promotore per le manifestazioni espositive « Firenze e Prato », è destinatario del contributo della regione Toscana di cui alla presente legge.

Art. 3.

Ad iniziativa conclusa, il comitato promotore per le manifestazioni espositive « Firenze e Prato » assicura il versamento nel bilancio regionale dell'eventuale saldo attivo della gestione della celebrazione.

La giunta regionale presenterà al consiglio regionale una relazione sui risultati culturali della manifestazione con allegato il rendiconto contabile della gestione.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 80.000.000 farà carico al bilancio del corrente esercizio, cap. 11860 « Spese per la celebrazione del 6° centenario della nascita di Lorenzo Ghiberti », che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Negli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978 vengono introdotte, per analogo importo, le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

Cap. 11860. — Spese per la celebrazione del 6° centenario della nascita di Lorenzo Ghiberti (legge regionale n. 75 - atti del consiglio) . . . L. 80.000.000

In diminuzione:

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 80.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 novembre 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 1978.

(1167)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. **65.**

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978. Fondo per l'addestramento professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 30 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. **66.**

Integrazioni alla legge regionale 17 novembre 1977, n. 42, recante: « Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, concernente provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo integrativo in conto capitale fino alla misura dell'80 per cento della spesa ammessa — previsto dalla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e abolito per effetto della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 — continuerà ad essere concesso a favore dei coltivatori diretti e imprenditori a titolo principale singoli o associati, purché titolari di un decreto di concessione di contributo principale emesso in data anteriore all'entrata in vigore della medesima legge regionale 17 novembre 1977, n. 42.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 novembre 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. **67.**

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978. Intervento per il diritto allo studio e la scuola tempo pieno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 30 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. **68.**

Autorizzazione a concedere, a titolo di contributo, agli enti gestori dei centri di servizi sociali della Sardegna, le somme assegnate dallo Stato alla Regione, in attuazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni 1976 e successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a titolo di contributo agli enti gestori dei centri per i servizi sociali della Sardegna le somme assegnate dallo Stato alla Regione, in attuazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni 1976 e successivi.

Per il 1978 e anni successivi i contributi saranno erogati dietro presentazione da parte degli enti gestori dei centri per i servizi sociali di un dettagliato programma annuale di attività, e per gli anni successivi al 1978 anche di un piano triennale di attività con allegati i relativi preventivi di spesa.

Art. 2.

Il contributo viene concesso con decreto dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicuezza sociale su conforme deliberazione della giunta regionale.

All'atto della presentazione del programma e della conseguente approvazione, verrà erogata all'ente una somma, pari all'85 per cento del contributo, mentre la restante somma verrà erogata a presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Tale rendiconto dovrà, comunque, essere trasmesso non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

I contributi saranno accreditati a favore dei rappresentanti legali dei singoli centri attualmente esistenti in Sardegna.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1978 e anni successivi si farà fronte con una quota pari alle assegnazioni dello Stato alla Regione di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 1970, n. 281.

Titolo II

Art. 4.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare ai centri gestori dei servizi sociali della Sardegna, con decreto dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della giunta regionale, la somma complessiva di L. 108.000.000 a saldo delle spese sostenute dai centri stessi negli anni 1976 e 1977, dietro presentazione dei relativi rendiconti.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978 è istituito il cap. 10029 (titolo 1 - sezione 3 - categoria 05) con la denominazione: « Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi agli enti gestori dei Centri per i servizi sociali della Sardegna » con lo stanziamento di L. 108.000.000.

A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di L. 108.000.000 dal cap. 03016 (lettera *H* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) delllo stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Le spese per l'attuazione della presente legge relativamente al saldo delle pendenze degli anni 1976-77 fanno carico al cap. 10029 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 novembre 1978

SODDU

(913)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 luglio 1978, n. **66.**

Modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della regione sarda ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della regione sarda », e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 50 del 28 febbraio 1975, e successive modificazioni, di approvazione del regolamento per la attuazione della legge regionale sopra citata, registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda, addì 9 aprile 1975, registro atti di Governo n. 1, foglio n. 10;

Sentito il parere della competente commissione consiliare;

Su proposta dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale nella seduta del 22 giugno 1978;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Art. 1.

L'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« A favore dei lavoratori sardi di età non inferiore a 18 anni che risiedano in Sardegna e che, per cause non dipendenti dalla propria volontà, si trovino sospesi o licenziati dall'azienda presso cui hanno prestato la loro opera ininterrottamente da non meno di dodici mesi, può essere concesso un sussidio massimo giornaliero di L. 10.000, per la durata massima di sessanta giorni, maggiorato di L. 390 al giorno per ogni persona a carico con diritto ad assegni.

La concessione del sussidio può essere disposta una o più volte nel corso dell'anno, sempre nel limite massimo indicato al primo comma.

Esso non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale eventualmente in godimento all'atto della concessione del sussidio; in tal caso questo è decurtato dell'ammontare del trattamento goduto. Non può essere reiterato per lo stesso evento e non può essere concesso ai lavoratori che hanno prestato la loro opera con contratto a termine.

Il sussidio può essere concesso anche a lavoratori non nati in Sardegna purchè vi risiedano da non meno di cinque anni.

Per ottenere le provvidenze previste dal presente articolo l'interessato deve presentare domanda indirizzata all'assessore del lavoro, corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) situazione di famiglia;
d) dichiarazione dell'impresa presso cui il lavoratore prestava la sua opera, attestante la data di assunzione e la data di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nonchè i motivi che le hanno determinate e la eventuale richiesta di trattamento di cassa integrazione;
e) dichiarazione rilasciata dal competente ufficio comunale di collocamento attestante la data di avviamento al lavoro e l'eventuale reiscrizione nelle liste dei disoccupati; per quelli sospesi, solo la data di avviamento al lavoro. In tale dichiarazione deve essere, inoltre, specificato se il richiedente gode, ovvero se ha in corso pratica per l'ottenimento di trattamento disoccupativo ordinario o speciale. Qualora, nelle more dell'istruttoria della pratica, il lavoratore sia stato radiato dalle liste dei disoccupati per mancato controllo mensile ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, per un periodo non superiore a due mesi, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che nel periodo intercorrente tra la cancellazione e la reiscrizione non ha svolto attività lavorativa nè in proprio ne per conto terzi.

Le domande devono essere presentate all'assessorato del lavoro, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato dell'evento di cui al precedente primo comma.

Il sussidio non compete al lavoratore che, nelle more dell'istruttoria della pratica, abbia ripreso una qualsiasi attività lavorativa, ovvero goda del trattamento di cassa integrazione.

Tale sussidio può essere erogato anche a favore dei lavoratori autonomi o soci di cooperative di produzione e lavoro i quali, in conseguenza di calamità naturali, epidemie o comunque di eventi eccezionali si trovino senza lavoro.

L'assessore del lavoro, sentito il comitato del fondo sociale di cui all'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, dispone l'erogazione del sussidio a favore dei predetti lavoratori nella misura e per la durata previste al primo comma del presente articolo.

La domanda deve essere inviata dall'interessato all'assessorato del lavoro entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, corredata dai seguenti documenti:

a) stato di famiglia;
b) documento rilasciato dal sindaco del comune in cui il richiedente ha la residenza, attestante la professione esercitata e la grave situazione di bisogno in cui versa in conseguenza dell'interruzione del lavoro a causa degli eventi di cui al terz'ultimo comma del presente articolo ».

Art. 2.

L'art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza morale, materiale, culturale e sociale ai lavoratori sardi emigrati nell'Italia continentale e all'estero, prevista al punto 1 dell'art. 2 della legge, è attuata:

a) favorendo e promuovendo il sorgere di circoli culturali e ricreativi nelle località di concentrazione degli emigrati, o potenziando quelli esistenti mediante la concessione di sovvenzioni per l'arredamento, sistemazione e adattamento dei locali da destinare a sede sociale, per la formazione di biblioteche, per l'acquisto di apparecchi audiovisivi, per fitto spese condominiali, pulizia, riscaldamento, canoni per acqua, luce, gas, telefono, cancelleria e corrispondenza, tasse varie e concessioni governative, per l'assistenza ai lavoratori emigrati;
b) mediante l'organizzazione ed il finanziamento di manifestazioni culturali, artistiche, folcloristiche, di attività sportive, di congressi, convegni e conferenze per dibattere i problemi relativi alla emigrazione e agli aspetti socio economici della Sardegna.

L'organizzazione delle iniziative di cui al punto *b*) verrà curata direttamente dal fondo sociale anche attraverso i circoli e le leghe degli emigrati.

Nell'ambito delle iniziative di cui al punto *b*) possono effettuarsi:

1) spese per il pagamento dell'affitto dei locali ove vengono tenuti i congressi, convegni e le manifestazioni varie;
2) spese per il pagamento del nolo delle attrezzature varie (magnetofoni, impianti di amplificazione, macchine da scrivere, etc.) impiegate nella realizzazione delle predette iniziative;
3) pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno ai partecipanti ai convegni, congressi, conferenze, etc., formalmente invitati dall'assessore del lavoro o espressamente delegati dai circoli e leghe degli emigrati sardi dei quali sia stata chiesta dallo stesso assessore la rappresentanza;
4) spese generali e di rappresentanza afferenti all'organizzazione delle iniziative espressamente autorizzate dall'assessore del lavoro e debitamente documentate;

c) mediante la concessione di contributi sulle spese di impianto e funzionamento alle leghe dei circoli sardi emigrati, regolarmente costituitesi, nonchè alle associazioni di tutela degli emigrati a carattere nazionale operanti in Sardegna con uffici regionali dislocati nell'isola.

La misura delle sovvenzioni e dei contributi annuali da erogare ai circoli, alle leghe e alle associazioni di tutela degli emigrati operanti in Sardegna saranno annualmente determinate dall'assessore del lavoro, sentita la commissione consiliare competente.

I beni mobili già acquisiti o da acquisire con contributi o sovvenzioni del fondo sociale restano di proprietà dell'amministrazione regionale e pertanto vengono presi in carico ed inventariati tra i beni mobili della Regione a cura dell'assessorato degli EE.LL., finanze ed urbanistica.

I circoli e le leghe hanno l'obbligo di inventariare i suddetti beni e ne diventano consegnatari.

In caso di chiusura o di scioglimento del sodalizio, i beni di cui al comma precedente possono essere trasferiti ad altre associazioni di sardi emigrati, su proposta dell'assessore del lavoro, sentito il comitato del fondo sociale, con decreto dell'assessore degli EE.LL., finanze ed urbanistica;

d) mediante la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli emigrati stessi e alle loro famiglie, nonchè ad enti, circoli, leghe degli emigrati e agli enti locali della Sardegna;
e) facilitando l'elevazione del livello culturale dei familiari degli emigrati, mediante la concessione di borse o di assegni di studio;
f) organizzando o finanziando corsi di recupero per analfabeti e analfabeti di ritorno;

g) mediante la somministrazione di generi di conforto o l'erogazione di sussidi assistenziali agli emigrati e loro congiunti a carico;

h) curando l'avvio in colonie montane o marine della Sardegna dei figli di emigrati sardi e l'istituzione di pensionati ove gli emigrati stessi possano trascorrere con le loro famiglie il periodo feriale.

A tal fine l'amministrazione del fondo può provvedere con l'acquisto o la costruzione di strutture fisse per colonie e pensionati.

L'avvio in colonie o in pensionati può essere effettuato anche tramite enti locali, e consorzi di comuni o province regolarmente costituiti ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione dei benefici previsti dal capo terzo del presente regolamento sono da considerarsi lavoratori sardi emigrati:

a) coloro i quali nati in Sardegna vi hanno avuto la residenza fino a quando sono emigrati per ragioni di lavoro;

b) coloro che, pur non essendovi nati, vi abbiano avuto la residenza per almeno cinque anni immediatamente prima della data di emigrazione. Non sono da considerarsi lavoratori emigrati i dipendenti dello Stato e di enti pubblici che come tali siano soggetti a trasferimenti, ed i liberi professionisti ».

Art. 4.

L'art. 10 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della prima sistemazione dei lavoratori che rientrino in Sardegna, prevista al punto 2) dell'art. 2 della legge, può essere concesso il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola, per occupare un posto di lavoro dipendente od autonomo, o perchè pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata grave infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei coniugi, o perchè licenziato non per motivi disciplinari, o perchè il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una delle suddette condizioni.

In deroga al limite temporale minimo del biennio di permanenza all'estero o nell'Italia continentale, tale periodo non è richiesto per coloro che rientrino perchè licenziati per motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o nell'Italia continentale non può essere stata inferiore a sei mesi.

Per coloro che rientrano da paesi extra-europei l'importo da corrispondere a titolo di rimborso alle spese di viaggio non può eccedere il 75 % delle spese documentate, con un limite massimo in ogni caso di L. 900.000.

Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti può essere concessa, inoltre, una indennità di prima sistemazione di L. 300.000.

L'indennità è aumentabile di L. 25.000 per ogni familiare a carico.

Per il trasporto delle masserizie e del mobilio può essere concesso un contributo pari al 50 % della spesa documentata, che non potrà, comunque, eccedere l'importo di L. 500.000.

La domanda per ottenere i benefici di cui al presente articolo, redatta in carta semplice, deve essere inviata, con lettera raccomandata, entro un anno dalla data di rientro in Sardegna, all'assessorato del lavoro corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Tale documento per coloro che rientrano dall'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana dal consolato italiano o, per coloro che siano già rientrati in Sardegna, dalla pretura competente per territorio;

2) biglietti di viaggio propri e dei familiari a carico, che rientrino al suo seguito;

3) documenti delle spese sostenute per il trasporto delle masserizie e del mobilio con l'elenco dei medesimi (fatture timbrate e quietanzate o lettere di vettura). Per coloro che rientrano dall'estero l'elenco delle masserizie e del mobilio deve essere vistato dal consolato italiano;

4) certificato di stato di famiglia;

5) atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri enti in analogia alle provvidenze disposte dalla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10;

6) certificato di residenza rilasciato dal comune presso cui il lavoratore si è stabilmente insediato al suo rientro in Sardegna;

7) certificato, per il lavoratore che non è nato in Sardegna, comprovante che vi ha risieduto per almeno cinque anni prima di emigrare;

8) certificato di assunzione da parte dell'azienda, operante in Sardegna, vistato dall'ufficio di collocamento competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perchè licenziato non per motivi disciplinari o perchè pensionato per invalidità, o vecchiaia, o malattia, o perchè rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui al primo comma;

9) certificato comprovante l'iscrizione alla camera di commercio per coloro i quali hanno intrapreso una attività autonoma (artigiani, commercianti, etc.) e dichiarazione del comune di residenza attestante che gli interessati esplicano effettivamente l'attività. I coltivatori diretti dovranno presentare dichiarazione del sindaco attestante tale qualifica;

10) eventuale certificato attestante la posizione di pensionato, rilasciata da pubblici uffici o dall'ente erogatore della pensione, con relativo numero di libretto. Tale documento, se rilasciato all'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal consolato;

11) eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario, attestante che l'emigrato o il suo familiare è affetto da grave infermità.

In carenza di biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. Ciò nondimeno, l'interessato potrà chiedere l'indennità di prima sistemazione producendo tutti gli altri documenti sopra indicati.

I rimborsi ed indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre indennità o contributi e rimborsi similari erogati da altri enti o previsti da leggi nazionali.

L'emigrato non può godere una seconda volta dei benefici del presente articolo se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.

Ai fini della determinazione del termine di cui al settimo comma, la data di rientro in Sardegna è desunta dal biglietto di viaggio e in mancanza di esso deve essere prodotto un atto sostitutivo di notorietà nel quale il lavoratore deve indicare la data stessa ».

Art. 5.

L'art. 12 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Possono essere concessi sussidi per consentire il trasporto nell'Isola delle salme degli emigrati deceduti nella Penisola o all'estero.

Per ottenere tale beneficio i famiiari devono inoltrare domanda in carta semplice all'assessorato del lavoro, allegando:

a) certificato di morte dell'emigrato, che dovrà essere vistato dal consolato se si tratta di deceduti all'estero;

b) fattura quietanzata dell'avvenuta traslazione della salma da parte della ditta che ha effettuato il trasporto, tradotta in italiano e vistata dal consolato italiano, se trattarsi di deceduti all'estero.

Il sussidio previsto nel presente articolo non può riferirsi alle spese per le onoranze funebri.

Può inoltre essere concesso il rimborso totale delle spese di viaggio ad un solo familiare dell'emigrato deceduto che curi la traslazione della salma. A tal fine dovrà essere allegato alla domanda il biglietto di viaggio.

Non potranno essere prese in considerazione le richieste riguardanti traslazioni di salme di emigrati deceduti da più di due anni ».

Art. 6.

L'art. 16 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni degli enti locali interessate agli interventi di cui al precedente art. 15, debbono far pervenire allo assessorato del lavoro una deliberazione consiliare, con cui si dichiari di accettare la gestione del cantiere, assumendone la

conseguente responsabilità verso i terzi senza diritto a rivalsa nei confronti dell'amministrazione regionale, nonchè ad adottare tutte le misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Con la stessa deliberazione gli enti locali debbono impegnarsi a fornire le attrezzature occorrenti per il funzionamento del cantiene e debbono dichiarare di avere la piena disponibilità dei suoli sui quali gli scavi debbono essere effettuati.

Per l'istituzione di cantieri di cui all'art. 15 è indispensabile corredare la pratica di una relazione e di un programma occupativo della soprintendenza archeologica competente per territorio.

L'esecuzione delle predette opere è sottoposta alla vigilanza dell'assessorato del lavoro, che potrà avvalersi anche della collaborazione di personale dipendente della soprintendenza archeologica.

Il collaudo è affidato, con decreto dell'assessore del lavoro, a professionisti iscritti all'albo regionale dei collaudatori.

Per le opere di particolare importanza il collaudo sarà affidato ad una commissione composta da un archeologo e da un ingegnere o architetto iscritti, questi ultimi, regolarmente allo albo regionale dei collaudatori.

Agli stessi sono corrisposti gli onorari di cui all'art. 3 della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16.

Il collaudo delle opere di interesse locale (escluse quelle di natura archeologica), già eseguite in applicazione del punto 4) dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è affidato con decreto dell'assessore del lavoro, a funzionari a riposo dello Stato o di enti locali ed a liberi professionisti, iscritti nell'apposito albo regionale dei collaudatori.

Per i lavori di importo non superiore ai 10 milioni il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dai funzionari dell'ufficio tecnico dell'assessorato del lavoro ».

Art. 7.

L'art. 17 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avviamento al lavoro del personale da impiegare negli scavi archeologici, comprese le maestranze specializzate e fatta eccezione del personale di sorveglianza, deve essere effettuata tramite gli uffici comunali di collocamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico della direzione dei lavori di scavo archeologico e di capo squadra è conferito dall'assessorato del lavoro a persone segnalate dalla soprintendenza archeologica che ne deve garantire l'idoneità ed i requisiti per l'espletamento dell'incarico medesimo.

La soprintendenza archeologica può designare per la direzione dei lavori anche propri dipendenti, ovvero dipendenti di ruolo o non, facenti parte degli istituti universitari di archeologia, o allievi laureati dei corsi di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte.

Ai dipendenti della soprintendenza e dell'università, previo benestare del Ministero dei beni culturali e ambientali e del rettore, e dietro autorizzazione dei rispettivi direttori di istituto, deve essere liquidata l'indennità di missione spettante nella amministrazione di provenienza; tale spesa graverà sui fondi stanziati per il funzionamento del cantiere e verrà liquidata a cura dell'ente gestore ».

Art. 8.

L'art. 18 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono a carico del fondo sociale della regione sarda limitatamente agli stanziamenti destinati per scavi archeologici:

1) le spese per l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo dei cantieri, secondo quanto previsto nei relativi progetti, nonchè le spese utili per la documentazione grafica e fotografica che sarà presa in carico dalla soprintendenza archeologica;

2) le spese per l'indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, per la retribuzione del direttore dei lavori e del capo squadra, per i salari al personale specializzato e qualificato e per i contributi previdenziali e assicurativi;

3) le eventuali indennità di missione e di viaggio del personale della soprintendenza archeologica e degli istituti universitari utilizzato per la direzione dei lavori e per quella scientifica, previo benestare del competente Ministero dei beni culturali e ambientali dell'università, su autorizzazione scritta dell'assessore del lavoro;

4) le spese per i collaudi delle opere ».

Art. 9.

L'art. 20 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori comuni occupati nei lavori di cui sopra compete, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dei cantieri statali, giusto decreto ministeriale 12 dicembre 1977, un assegno di L. 4.095 per ogni giornata di effettiva presenza. Detto assegno subirà gli aumenti previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 418.

Agli operai specializzati e qualificati impiegati negli stessi lavori compete il trattamento previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria ».

Art. 10.

L'art. 21 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Al personale dirigente ed ai capi squadra dei cantieri per scavi archeologici, che non siano dipendenti dello Stato, spetta una retribuzione globale lorda per ogni giornata di effettivo lavoro rispettivamente di L. 18.000 e di L. 14.000, comprensiva di ogni qualsiasi altra competenza, quali: rateo 13ª mensilità, rateo ferie non godute, indennità di anzianità, etc.

L'orario di lavoro non può superare, nè può essere inferiore a 40 ore settimanali.

Agli allievi dei cantieri ministeriali e di rimboschimento, nonchè agli operai comuni dei cantieri per scavi archeologici, viene concesso un premio giornaliero di operosità di L. 3.000 con la relativa spesa a carico del fondo, ivi compresi gli oneri riflessi.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 agosto 1975, n. 418, è posta a carico del bilancio del fondo la differenza tra il contributo giornaliero previsto dall'art. 3 della stessa legge e la retribuzione, le competenze accessorie (ratei della 13ª e 14ª mensilità, ratei di ferie non godute, indennità di licenziamento e assegni familiari) e gli oneri assicurativi e previdenziali dovuti al capo cantiere e al vice capo cantiere occupati nei cantieri ministeriali di lavoro e di rimboschimento, determinati in base al contratto collettivo regionale di lavoro degli impiegati nella edilizia e nell'agricoltura. Al pagamento della predetta differenza si procederà con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Le indennità di cui sopra sono soggette a tutte le trattenute di legge e previdenziali ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 28 luglio 1978

SODDU

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la regione sarda, addì 28 dicembre 1978
Registro n. 2 P.G.R., foglio n. 285

(1162)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790760)